



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

1712/2021 del 29/09/2021

### **OGGETTO**

**Contratto relativo ai "Servizi di supporto per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Cremonese - Appalto biennio 2021-2022" di cui alla determinazione n. 307 del 26/2/2021 (CIG:852935780E). Rideterminazione estremi temporali e conseguente riallocazione delle risorse**

### **Settore**

SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING

### **Servizio**

Servizio Distretto Culturale Città di Cremona e Unesco

### **IL DIRETTORE**

### **PREMESSE**

1) A far data dal 2016, il Comune di Cremona aderisce alla Rete Bibliotecaria Cremonese (nel seguito, RBC) svolgendo il ruolo di capofila della rete medesima, ruolo che è stato confermato dalla nuova convenzione istitutiva valida per il triennio 2020-2022 e approvata da tutti i comuni interessati con deliberazioni in atti (nonchè dalla scrivente amministrazione con Deliberazione consiliare del 25/11/2019 n. 51).

2) Il Comune di Cremona, in quanto ente capofila di RBC (art. 2 della suddetta convenzione istitutiva), è titolare della gestione dei servizi nonché delle risorse finanziarie della Rete stessa.

3) In particolare, il Comune di Cremona, con determinazione dirigenziale n. 307 del 26/2/2021, aggiudicava al R.T.I. Charta Cooperativa Sociale Onlus - Abibook Società Cooperativa Sociale Onlus la gara relativa al nuovo appalto dei servizi di supporto per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Cremonese, con decorrenza dal 1/3/ 2021 (CIG:852935780E).

4) Tuttavia, in data 19 aprile c.a., da parte del R.T.I. secondo classificato, perveniva presso il TAR Regionale della Lombardia (sez. Brescia) un ricorso per ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, della suddetta determinazione dirigenziale n. 307/2021.

5) In attesa di dirimere la controversia, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 (cd. Codice degli appalti), art. 32 comma 11, l'Amministrazione, non potendo procedere con la stipula del nuovo contratto, in quanto relativo ad aggiudicazione oggetto di contestazione, reiterava la proroga del previgente contratto n. rep. 41479 del 19/2/2019, che veniva complessivamente prorogato dal 1/3/2021 fino al 30/9/2021, e più precisamente:

- fino al 30/6/2021, con determinazione n. 788 del 17/05/2021;
- fino al 31/8/2021, con determinazione n. 1152 del 05/07/2021;
- fino al 30/9/2021, con determinazione n. 1620 del 15/09/2021.

6) In data 24 agosto 2021, il ricorrente depositava, presso il TAR menzionato, istanza di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, e pertanto, in data 2 settembre 2021, il TAR medesimo pronunciava la sentenza n. 00801/2021, con la quale dichiarava il ricorso improcedibile e a spese compensate.

### **MOTIVAZIONE**

1) La sentenza del TAR di cui nelle Premesse comporta il venir meno della sospensione cautelare dell'efficacia della citata determinazione dirigenziale n. 307 del 26/2/2021, rendendo quindi possibile la regolare stipula del contratto oggetto della relativa aggiudicazione.

2) Tuttavia, al fine di tener ferma la durata temporale (22 mesi in tutto) del contratto in parola, si

rende in primo luogo necessario rideterminarne decorrenza e scadenza originarie (rispettivamente, 1/3/2021 e 31/12/2022) come di seguito descritto:

- nuova decorrenza: 1/10/2021;
- nuova scadenza: 31/7/2023.

3) In secondo luogo, tale rideterminazione delle scadenze contrattuali comporta una parziale riallocazione delle risorse necessarie a sostenere la spesa complessiva di euro 232.205,65 già impegnata con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 307 del 26/2/2021, e in particolare:

3.1) stando all'offerta economica presentata dal R.T.I. aggiudicatario, la spesa riferita al periodo di 7 mesi 1/3/2021-30/9/2021 (oggetto di proroga contrattuale, come specificato nelle Premesse), e quantificata in un massimo di euro 73.890,00, è destinata a residuare sull'impegno n. 2021/404/1 (costituito con la già citata determinazione n. 307/2021) originariamente previsto per la copertura delle spese dal 1/3/2021 al 31/12/2021;

3.2) la suddetta quota parte pari a un massimo di euro 73.890,00 confluirà nell'avanzo vincolato e garantirà la copertura finanziaria per le spese riferite all'annualità 2023, che saranno impegnate con successivo atto.

#### **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per le ditte costituenti il R.T.I. il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (rispettivamente, prot. INPS 26528344 del 12/6/2021, e 28002551 del 22/6/2021).

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

#### **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25, "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo"
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

- 1) di dare atto che, per effetto della sentenza n. 00801/2021 emessa dal TAR Regionale della Lombardia (sez. Brescia) e di cui nelle Premesse, è confermata l'aggiudicazione definitiva a favore del R.T.I. Charta Cooperativa Sociale Onlus - Abibook Società Cooperativa Sociale Onlus di cui alla determinazione dirigenziale n. 307 del 26/2/2021, che si intende qui integralmente richiamata;
- 2) di rideterminare decorrenza e scadenza originarie del contratto, come di seguito descritto:
  - nuova decorrenza: 1/10/2021;
  - nuova scadenza: 31/7/2023;per una durata complessiva di 22 mesi;
- 3) di dare atto che restano ferme tutte le restanti condizioni accettate dal R.T.I. aggiudicatario in sede di gara, come risulta dall'offerta presentata, figurante quale Allegato A) insieme con l'offerta tecnica (Allegato B) della citata determinazione dirigenziale n. 307 del 26/2/2021;
- 4) di dare infine atto che le spese riferite al periodo 1/1/2023-31/7/2023 saranno sostenute utilizzando, nei termini e per le ragioni riferite nella Motivazione, la quota parte pari a un massimo di euro 73.890,00 destinata a residuare sull'impegno 2021/404/1 costituito con la succitata determinazione n. 307/2021.

### **EFFETTI**

- 1) L'Ufficio contratti procederà con gli adempimenti necessari alla stipula del relativo contratto con la ditta aggiudicataria, secondo quanto già espresso nella determinazione dirigenziale n. 307 del 26/2/2021, ma tenendo conto di quanto previsto dal presente provvedimento, e in particolare delle nuove determinazioni temporali fissate col presente atto.